



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### **Assessore all'Urbanistica, Fonti Energetiche e Riforme Istituzionali**

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento  
Tel. 0461-496399 - Fax 0461-984250  
e-mail: ass.urbanistica@provincia.tn.it

Trento, **19 OTTOBRE 2001**

Prot. n. **2021/01-SEGR.**

Ai COMUNI

**LORO SEDI**

OGGETTO: **Circolare:** Deliberazione della Giunta provinciale n. 1221 dd. 25 maggio 2001 concernente la *Rettifica dei piani regolatori generali: documentazione da produrre ai sensi dell'art. 42 bis, comma 2, L.P. 22/91 e s.m.*

Con deliberazione n. 1221 dd. 25 maggio 2001 la Giunta provinciale ha definito le ipotesi di modifica ai piani regolatori generali introdotte dall'art. 42 bis L.P. 22/91, per le quali non è richiesto il procedimento della variante urbanistica.

Con l'allegato 1 alla deliberazione medesima è stato redatto l'elenco della documentazione che l'Amministrazione comunale deve allegare alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle rettifiche.

In sede di stesura dell'elenco, per errore, non è stato indicato il numero di copie che l'Amministrazione comunale deve produrre all'Amministrazione provinciale per i provvedimenti di competenza.

La presente quindi è per informare che in allegato alla deliberazione consiliare i Comuni dovranno trasmettere, nel numero di quattro copie, la documentazione cartografica e normativa elencata nell'allegato 1 alla delibera provinciale n. 1221 dd. 25 maggio 2001.

In linea di principio gli elementi che consentono di identificare una situazione di effettivo errore materiale sono:

- La volontà dell'Amministrazione comunale espressa in sede di adozione: dagli atti di piano (relazione al piano, esame delle osservazioni, documentazione cartografica e normativa) devono risultare evidenti gli obiettivi e le finalità delle scelte operate. Pertanto se la situazione che interviene a seguito dell'adozione definitiva o approvazione del piano o variante non recepisce o contrasta la volontà espressa dall'Amministrazione comunale in sede di proposta ed adozione del piano o variante senza che siano intervenute precise modifiche, la situazione di contrasto rilevata potrà configurarsi come una ipotesi di errore materiale.
- La situazione reale: ove le cartografie di piano risultassero incomplete oppure non rispondenti alla situazione reale ovvero alla situazione presa in esame dal pianificatore, la discordanza potrà integrare un'ipotesi di errore di fatto rettificabile ove la stessa non trovi giustificazione nella relazione accompagnatoria al piano.

Con l'occasione si invitano le Amministrazioni comunali a voler interpellare il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ogni qualvolta la situazione di contrasto rilevata renda difficile la qualificazione della stessa come errore materiale.

Applicare la procedura della rettifica per errore materiale prevista dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 42 bis L.P. 22/91 a situazioni che invece richiedono l'adozione della variante urbanistica imporrebbe all'Amministrazione provinciale un intervento di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 134 L.P. 22/91 e s.m.

Onde evitare l'adozione di tale provvedimento si invitano codeste Amministrazioni a voler fissare un incontro per definire correttamente le ipotesi di errore.

Infine per la pubblicazione della delibera comunale di rettifica sul Bollettino Ufficiale regionale si chiede di trasmettere, contestualmente alla delibera e relativa documentazione, anche il file su dischetto della menzionata delibera.

Distinti saluti.

*-Roberto Pinter-*